

Spett.
CONSOB - Commissione Nazione per le Società e la Borsa Divisione Emittenti (via SIPE)

Oggetto: documento di consultazione del 16 marzo 2011 art. 136 Regolamento Emittenti

Il sottoscritto Pedretti Marco, Dottore Commercialista, Revisore Contabile e Abilitato alla Consulenza del Lavoro, in qualità di Socio designato dello Studio Associato Dottori Commercialisti Pedretti & Soliani formula le seguenti osservazioni relativamente alla procedura in oggetto.

Premesso

che lo scopo della direttiva europea 2007/36/CEE, nonché la legge di recepimento interno, è quello della semplificazione e della riduzione dei costi, con particolare riguardo che allo stato attuale tale circostanza non è stata rispettata e che in ogni caso la disciplina comunitaria ha immediata applicazione nel paese membro dell'Unione, anche se non recepita, e carattere di prevalenza sul diritto interno.

Si propongono per ciascun comma, in combinato tra loro, le seguenti modifiche:

art. 136 c. 1

sarebbe opportuno che l'obbligo di pubblicazione a mezzo internet fosse amplificato ed esteso anche alla società di gestione del mercato, specificando un termine perentorio per l'adempimento:"Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente e alla società di gestione del mercato che lo pubblicano entro un giorno lavorativo in apposita sezione del proprio sito internet, nonchè alla Consob ed alla società di gestione accentrata delle azioni"

Art. 136 c. 4

Al fine di non svilire definitivamente la ratio del comma sarebbe sufficiente modificare il contenuto con il seguente testo che in combinato con la proposta che segue, relativamente al comma 6, darebbe comunque una buona visibilità alla sollecitazione "Gli ultimi intermediari danno notizia della sollecitazione ai soggetti a cui spetta il diritto di voto mediante pubblicazione sul proprio sito internet"

Art. 136 c. 6

Allo scopo di rendere più chiaro l'intento della norma si suggerisce la seguente riformulazione volta ad evitare speculazioni nell'adempimento da parte degli intermediari o addirittura forme di intralcio alla sollecitazione: "le spese relative agli adempimenti di cui al comma 7 sono a carico del promotore nei limiti delle tariffe applicate dalla società



della gestione accentrata delle azioni per analoghe prestazioni e del costo effettivamente sostenuto dall'intermediario".

Restando a disposizione per ogni chiarimento porgiamo distinti saluti.

Langhirano 17 marzo 2011

Dott. Pedretti Marco